



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| ENZO VINCENTI         | Presidente       |
| EMILIO IANNELLO       | Consigliere      |
| ANTONELLA PELLECCCHIA | Consigliere      |
| GIUSEPPE CRICENTI     | Consigliere      |
| PAOLO PORRECA         | Consigliere-Rel. |

Oggetto:

|                 |    |
|-----------------|----|
| RESPONSABILITA' |    |
| CIVILE          | DA |
| CUSTODIA        |    |

Ud.11/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 587/2020 R.G. proposto da:

ORLANDO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA  
VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA  
MASSIMILIANO (DLCMSM66M01H501O) rappresentato e difeso  
dagli avvocati PONTIROLI MASSIMO (PNTMSM65P28A944O),  
ZANFANTI GIULIO (ZNFGLI67H12A944Q)

-ricorrente-

contro

ESSEPIENNE

SPA

-intimata-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2846/2018  
depositata il 15/11/2018.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023  
dal Consigliere PAOLO PORRECA.

### **Rilevato che**

Maria Cristina Orlando ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2846 del 2018 della Corte di appello di Bologna esponendo che aveva convenuto in giudizio la s.p.a. Essepienne per ottenere il risarcimento dei danni, alla persona e patrimoniali, indicati come conseguenti a una caduta a terra, occorsa mentre stava camminando lungo il bordo della piscina situata all'interno dello stabilimento termale gestito dalla suddetta società;

il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora importa, la deducente, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più in quanto all'aperto, era stata imprudente in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile alla convenuta;

non ha svolto difese la s.p.a. rimasta così intimata;

### **Rilevato che**

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, cod. civ., 115, cod. proc. civ., 14, primo comma, d.m. 18 marzo 1996, e della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1092 del 2005, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente aveva invocato la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta degli impianti come quello in parola, che erano indice della colpa in cui era versata la convenuta, e che confermavano la legittimità della camminata senza calzature, laddove il Collegio di merito avrebbe al contempo errato nell'omettere il bilanciamento



tra obbligo di cautela della vittima e colposa pericolosità della cosa gestita e custodita;

### **Considerato che**

il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;

come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;

dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo;

in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;



a questo fine non è necessario che si tratti di condotta  
abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura  
apprezzata;

quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di  
essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello  
stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili  
in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi  
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo  
nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini  
appena specificati, che detto comportamento superi il nesso  
eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;

mancando la prova del nesso non può sussumersi la  
fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, né  
custodiale né generale;

la violazione delle norme di sicurezza dettate per  
regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici  
di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art.  
2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non  
possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta  
incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini  
ricostruttivi del nesso oggettivo;

a tale riguardo non può dirsi che il giudice di merito non  
abbia proceduto al richiamato bilanciamento tra pericolosità della  
cosa e obblighi di cautela, avendo apprezzato la sussistenza della  
prima ma, parimenti, l'agevole prevedibilità e percepibilità della  
stessa, trattandosi di piscina all'aperto, in uno alla scelta di non  
premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli  
effetti, camminando la vittima a piedi nudi;

il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano  
accorgimenti proprio assumendo l'ipotesi di simili passi, non  
significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi  
anche mal gestita scivolosità del terreno, l'utente possa esimersi



dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità civile risarcitoria;

a fronte di ciò, la censura, pur formalmente riferita a prescrizioni normative primarie e secondarie ovvero anche, e inammissibilmente, a prescrizioni di provvedimenti amministrativi, finisce per sottendere una parimenti inammissibile richiesta di rivalutazione istruttoria;

non deve disporsi sulle spese non essendovi state difese di parte intimata;

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11/05/2023.

Il Presidente

ENZO VINCENTI

